Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 108° — Numero 298**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 novembre 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 17 novembre, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. il signor Jae Hung Yu il quale gli ha presentato le lettere credenziali che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Corea.

Venerdì 17 novembre, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. il signor Walter Russel Crocker il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore d'Australia.

Venerdì 17 novembre, alle ore 12,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. il signor Sikhe Camara il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Guinea.

(12128)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1967, n. **1081.**

Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore degli enti autonomi « La Biennale di Venezia », la « Triennale di Milano », e « La Quadriennale di Roma ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1967, i contributi annuali dello Stato a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale di arte », istituito con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, sono stabiliti come segue:

1) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 40.000.000, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo;

2) per la « Esposizione internazionale d'arte figurativa », da imputarsi al secondo capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 50.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

3) per la « Mostra internazionale d'arte cinematografica », da imputarsi al terzo capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 20.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo;

4) per le « Manifestazioni d'arte drammatica e musicale », da imputarsi al quarto capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 50.000.000 (rispettivamente, lire 25 milioni per il festival internazionale di prosa e lire 25 milioni per il festival internazionale della musica), da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

A favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), di cui al regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, è erogato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, un contributo annuo di lire 80.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

A favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale di Roma », istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 2023, è erogato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, un contributo annuo di lire 35.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Restano fermi, a favore degli enti autonomi indicati nei precedenti articoli, i contributi a carico degli Enti locali, istituiti dalla legge 28 luglio 1956, n. 704, e successivamente prorogati con le leggi 21 aprile 1962, n. 210, 26 aprile 1964, n. 315 e 31 marzo 1966, n. 206.

E' data facoltà agli enti locali di aumentare, con propria deliberazione, i contributi di cui alla legge 28 luglio 1956, n. 704.

Art. 5.

All'onere annuo di lire 275 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — GUI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 31 ottobre 1967, n. **1082.**

Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, quale risulta modificato dalla legge di conversione 28 settembre 1966, n. 749, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione delle aree è determinata nei modi previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 31 ottobre 1967, n. **1083**.

Norme sugli interventi in favore della pesca nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi previsti dall'articolo 17 — secondo comma — della legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ed alle imprese di pesca, individuali e collettive.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina l'importo massimo dei fondi da destinare, nell'ambito degli stanziamenti assegnati al settore della pesca dal piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, alle singole categorie di beneficiari, assicurando comunque una adeguata percentuale alle cooperative ed ai consorzi di cooperative.

Art. 2.

Per la pesca oceanica i contributi di cui all'articolo 17 — secondo comma — della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono concessi per gli scafi, attrezzature ed impianti, indicati all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, entrati in esercizio successivamente al 30 giugno 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — PASTORE — RESTIVO — COLOMBO — NATALI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1967, n. **1084**.

Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni emesse dalla « Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie » presso la Banca nazionale del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le obbligazioni emesse dalla « Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie » presso la Banca nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, al decreto ministeriale 17 aprile 1948 ed alla legge 16 aprile 1954, n. 135, sono parificate, ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni della detta Sezione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1967, n. **1085**.

Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è istituita una Direzione generale per il coordinamento tra i settori delle ferrovie dello Stato, della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'aviazione civile. Tale Direzione è denominata: « Direzione generale del coordinamento e degli affari generali ».

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'Ispettorato generale dell'aviazione civile assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di Direzione generale dell'aviazione civile.

Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione assumono la denominazione di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le due sezioni distaccate di Perugia e di Potenza di detto Ispettorato generale, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria e la Basilicata.

Alle dipendenze e nell'ambito delle Direzioni compartimentali operano gli uffici provinciali già istituiti in via temporanea, ai sensi del citato articolo 8.

In seno alla Direzione generale dell'aviazione civile è istituito il Servizio della navigazione aerea al quale è preposto un direttore centrale.

Il numero dei direttori centrali di cui alla tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, è elevato da 3 a 4.

Art. 2.

Fino a quando non saranno riorganizzati i ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è utilizzato, per l'espletamento dei compiti della Direzione generale del coordinamento e degli affari generali, personale delle altre due Direzioni generali, nonchè dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Tutto il personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza.

In corrispondenza alla istituzione di un posto di direttore generale per la Direzione generale di cui al primo comma del precedente articolo e all'aumento di un posto di direttore centrale dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile, la pianta organica della qualifica di direttore centrale di prima classe della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è ridotta di due unità.

Il direttore generale del coordinamento e degli affari generali fa parte dei Consigli di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 3.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile curerà l'elaborazione di un conto nazionale dei trasporti nel quale siano considerate le spese che lo Stato, altri enti pubblici ed i privati sostengono per l'esercizio e per gli investimenti nei settori di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sia globalmente sia per i singoli mezzi, ai fini della determinazione delle direttive di politica dei trasporti e secondo le indicazioni del piano economico nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1967, n. **1086**.

Istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, primo comma, e l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme occorrenti per l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e per la disciplina delle relative carriere;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

(*Istituzione dei ruoli*)

Sono istituiti i ruoli organici del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in conformità alle tabelle *A*), *B*), *C*) e *D*) annesse al presente decreto.

Art. 2.

(*Carriera di concetto*)

Il personale della carriera di concetto, di cui alla annessa tabella *B*), che rivesta la qualifica di interprete di prima classe, di interprete di seconda classe e di interprete di terza classe, svolge esclusivamente mansioni di interprete-traduttore.

Per l'accesso alla qualifica di vicesegretario e di interprete di terza classe sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche è determinato di volta in volta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in base alle esigenze del servizio.

Per conseguire la nomina ad interprete di terza classe, gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare apposite prove di esame di lingue straniere, secondo quanto stabilito nel regolamento.

Gli interpreti di terza, seconda e prima classe partecipano insieme ai vice-segretari, ai segretari aggiunti ed ai segretari agli esami per la promozione alla qualifica di primo segretario.

Art. 3.

(*Mansioni, specializzazioni e qualificazioni della carriera esecutiva*)

Il personale della carriera esecutiva di cui all'annessa tabella *C*) che rivesta la qualifica di stenodattilografo di prima classe, di stenodattilografo di seconda classe e di stenodattilografo aggiunto, svolge esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia ed il personale della stessa carriera che rivesta la qualifica di operatore tecnico di prima classe, di operatore tecnico di seconda classe e di operatore tecnico aggiunto svolge esclusivamente le mansioni di operatore di macchine di ufficio per fotoriproduzioni ed elettrocontabili.

Per l'accesso alla qualifica di applicato aggiunto, di stenodattilografo aggiunto e di operatore tecnico aggiunto sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche è determinato di volta in volta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in base alle esigenze del servizio.

Per conseguire la nomina a stenodattilografo aggiunto o a operatore tecnico aggiunto, gli aspiranti, oltre alle prove scritte e orali di cui all'art. 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare apposite prove, rispettivamente, di stenografia e dattilografia e sui mezzi meccanici di ufficio, secondo quanto stabilito nel regolamento.

Gli operatori tecnici di I e II classe e gli stenodattilografi di prima e seconda classe, partecipano, insieme agli archivisti ed agli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

Art. 4.

(*Indennità per particolari mansioni*)

L'indennità prevista dall'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, a decorrere dalla data dello inquadramento, al personale addetto agli apparati grafici ed a stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 5.

(*Mansioni degli agenti tecnici*)

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature di ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi e alle incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

Art. 6.

(*Disposizioni finali*)

Per quanto non diversamente stabilito negli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

(NORME TRANSITORIE E FINALI)

Art. 7.

(*Prima attuazione dei ruoli*)

Alla prima formazione dei ruoli di cui all'art. 1, si provvede mediante inquadramento in essi, nei limiti delle dotazioni organiche previste, per ciascuna qualifica, dalle tabelle annesse al presente decreto, del personale statale di ruolo in servizio, presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966.

Gli impiegati che intendono avvalersi del disposto del comma precedente debbono presentare domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

All'inquadramento nei ruoli della carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario si provvede con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentito il parere del consiglio di amministrazione, che si attiene, a tal fine, ai principi e ai criteri direttivi risultanti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'inquadramento è effettuato nella carriera cui appartiene l'impiegato e nella qualifica da esso rivestita o in quella equiparata, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati che siano in possesso dell'anzianità richiesta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la ammissione agli scrutini per merito comparativo ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, sono inquadrati in detta qualifica con i limiti e le modalità previste dai commi precedenti.

Gli impiegati delle carriere speciali, muniti di laurea e che siano stati dichiarati vincitori del concorso per esame speciale previsto dall'art. 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati mediante scrutinio per merito comparativo nel ruolo della carriera direttiva, con la qualifica di consigliere di prima classe, ed ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di sezione, quando abbiano maturato la prescritta anzianità.

Gli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 384 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che appartengano a carriere e rivestano qualifiche non previste dal decreto stesso, sono inquadrati nella carriera equiparabile in base al titolo di studio richiesto per la carriera di appartenenza e nella qualifica corrispondente o assimilata, conservando l'anzianità maturata nell'ex coefficiente in godimento.

Art. 8.

(*Norme speciali per i militari*)

I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa o raffermati, in servizio presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria del C.I.R. almeno dal 30 giugno 1966, che intendono essere inquadrati nei ruoli organici di cui all'art. 1, debbono presentare domanda al Ministero del bilancio e della programmazione economica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'inquadramento è effettuato, con i limiti e le modalità di cui all'art. 7, rispettivamente, nei ruoli organici della carriera esecutiva e del personale ausiliario, in base alla tabella di equiparazione (tabella *E*) annessa al presente decreto.

Art. 9.

(*Norme per il personale ausiliario in particolari situazioni*)

Il personale ausiliario e il personale ausiliario tecnico, che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 7 e abbia espletato almeno per un biennio mansioni proprie della carriera esecutiva presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., con la domanda di cui al secondo comma dello stesso art. 7 può chiedere di essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva, sempre che abbia riportato nell'ultimo biennio il giudizio di ottimo.

Art. 10.

(*Norme particolari per il personale ausiliario e gli operai*)

Il personale della carriera ausiliaria, il quale almeno dal 30 giugno 1966 sia stato addetto alla guida e manutenzione di automezzi presso il Ministero del bilancio

o presso la segreteria generale del C.I.R., ai fini dello inquadramento previsto dall'art. 7 può chiedere di essere collocato, con le modalità previste dallo stesso art. 7, nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria tecnica.

Art. 11.

(*Secondo inquadramento*)

Dopo l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, sono inquadrati, con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro competente, impiegati di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, che ne facciano domanda entro 30 giorni dal decreto di cui al comma successivo.

L'inquadramento è effettuato con i criteri di cui all'art. 7 e tenendo conto del servizio eventualmente prestato presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica alla data del presente decreto, per il numero di posti che saranno determinati con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Agli impiegati da inquadrare ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, quinto comma, e all'art. 9.

Art. 12.

(*Riduzione di anzianità*)

Per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità, richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni ai fini dell'avanzamento o per l'ammissione agli esami di promozione, sono ridotti, per gli impiegati inquadrati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della metà o comunque per un massimo di 30 mesi.

Tale riduzione non può essere utilizzata per più di una promozione.

Per il periodo di cui al primo comma, gli scrutini per merito comparativo ed i concorsi di esame per la promozione degli impiegati inquadrati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, potranno essere effettuati anche in epoche diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 13.

(*Concorsi per la carriera di concetto riservati al personale della carriera esecutiva*)

Dopo gli inquadramenti effettuati ai sensi degli articoli precedenti, un quarto dei posti disponibili, computando per intero la frazione di posto, può essere conferito, in base a graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine gli interessati devono produrre domanda entro sessanta giorni dalla data del decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica che stabilisce il conferimento dei suddetti posti.

La graduatoria è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dai giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dall'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto.

La commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe assolve le funzioni di segretario.

Agli impiegati di cui al primo comma non può essere attribuita una qualifica con l'ex coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza e non può beneficiare della riduzione di anzianità di cui all'articolo 12.

Art. 14.

(*Concorsi riservati a particolari categorie di personale*)

Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione, sarà stabilito il contingente dei posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli, comunque non superiore alla metà dei posti disponibili dopo la applicazione degli articoli precedenti, da conferire, per una sola volta, mediante concorso per esami riservato al personale distaccato dello Stato o di altri enti o comunque in servizio presso il Ministero o presso la segreteria generale del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966.

I partecipanti al concorso dovranno possedere i titoli ed i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione del limite di età.

Art. 15.

(*Entrata in vigore*)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1967

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 28 — GRECO

TABELLA *A*

Ruolo organico della carriera direttiva

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
—	—	—
900	Direttore generale	2
670	Ispettore generale	8
500	Direttore di divisione	16
402	Direttore di sezione	30
325	Consigliere di 1ª classe	
271	Consigliere di 2ª classe	38
229	Consigliere di 3ª classe	
		94

TABELLA *B*

Ruolo organico della carriera di concetto

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
—	—	—
500	Segretario capo	2
402	Segretario principale	5
325	Primo segretario	13
271	Segretario Interprete di 1ª classe	
229	Segretario aggiunto Interprete di 2ª classe	23
202	Vice segretario - Interprete di 3ª classe	
		43

TABELLA *C*

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
—	—	—
325	Assistente tecnico	3
271	Archivista capo	10
229	Primo archivista	15
202	Archivista	
	Operatore tecnico di 1ª classe	
	Stenodattilografo di 1ª classe	
180	Applicato	
	Operatore tecnico di 2ª classe	49
	Stenodattilografo di 2ª classe	
157	Applicato aggiunto	
	Operatore tecnico aggiunto	
	Stenodattilografo aggiunto	
		77

TABELLA *D*

Ruolo organico della carriera del personale ausiliario

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
—	—	—
a) personale addetto agli uffici:		
180	Commesso capo	1
173	Commesso	8
159	Usciere capo	
151	Usciere	27
142	Inserviente	
		36
b) agenti tecnici:		
173	Agente tecnico capo	3
159	**Agente tecnico**	17
		20

TABELLA *B*

Tabella di assimilazione ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 8

Ex coefficiente		
—		
a) carriera esecutiva:		
271	Maresciallo maggiore o equiparato	Archivista capo
229	Maresciallo capo o equiparato	Primo archivista
202	Maresciallo ordinario o equiparato	Archivista
180	Brigadiere o equiparato	Applicato
157	Vice brigadiere o equiparato	Applicato aggiunto
b) carriera ausiliaria:		
173	Appuntato	Agente tecnico capo - Commesso
159	Carabiniere, G. F.	Agente tecnico
159	Guardia P. S.	Usciere capo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. **1087**.

Modificazioni allo statuto della fondazione Giulio Marchi, con sede in Firenze.

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modifiche agli articoli 1, 2 e 16 e le correzioni formali agli articoli 4, 5, 12, 15 e 17 dello statuto della fondazione Giulio Marchi, con sede in Firenze, apportate dal consiglio di amministrazione della fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 4 — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1967, n. **1088**.

Erezione in ente morale della fondazione « Accardo », con sede in Cagliari.

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Accardo », con sede in Cagliari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 7 — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1089**.

Donazione di una raccolta numismatica a favore dello Stato.

N. 1089. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione di una collezione di monete della Magna Grecia, disposta a favore dello Stato, con destinazione al museo archeologico nazionale di Siracusa, dai signori Riccardo De Riso, Domenico De Riso e Franca De Riso in Paparo, con atto in data 27 giugno 1966, n. 23375 di repertorio, n. 6053 di raccolta, a rogito dott. Luigi Napoleone, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 13 — GRECO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna » con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto prefettizio n. 8184/Gab. in data 7 agosto 1967, l'associazione « Ente Nazionale Mario di Carpegna » con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dai signori Vismara Attilio, Assunta e Giuseppina un appezzamento di terreno di mq. 3520 sito nel comune di Melegnano (Milano) censito nel catasto del predetto comune al foglio n. 12, mappali 245-*b* e 236 da servire ad uso diretto dell'ente, descritto e valutato L. 2.640.000 (duemilioniseicentoquarantamila) nella giurata perizia 27 settembre-4 ottobre 1966 dell'architetto Gian Luigi Sala.

(11894)

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 60665 del 27 settembre 1967, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 5.000.000 (in obbligazioni Ferrovie dello Stato 6 % 1966), disposta in suo favore dal dott. ingegnere Franco Gamba, per l'istituzione di un premio annuale intitolato « Riccardo Gamba ».

(11895)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Arte del Legno - C.A.L. », con sede in Sesto Fiorentino (Firenze).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 novembre 1967, è stato nominato il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Arte del Legno - C.A.L. », con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), composto dei signori:

1) Filaci dott. Francesco, presidente; 2) Ristori Renzo, membro; 3) Bonistalli Alvaro, membro.

(11897)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 novembre 1967 il sig. Roberto Rossi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo di Pietrasanta (Lucca), in sostituzione del dott. Augusto Ancilli, dimissionario.

(11898)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 12 MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 12 MI », a suo tempo assegnato alla ditta d'Esportazione orafa italiana di Guido Invernizzi, con sede in Milano, via Donatello, n. 15.

(11998)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 345 VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 345 VI », a suo tempo assegnato alla ditta Casagni Eduardo, con sede in Vicenza, via Solferino, n. 15.

(11999)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 441 VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 441 VI », a suo tempo assegnato alla ditta Bordin Antonio, con sede in Vicenza, via Mura S. Rocco, n. 1.

(12000)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre successivo, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 31 gennaio 1962 dal sig. Francesco Ferrauto, ex ufficiale di 1ª classe nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 26 settembre 1961, con il quale il medesimo è stato collocato a riposo d'ufficio.

(12141)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 4 agosto 1967, « Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Milano ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 5 settembre 1967, in luogo di: « Distretto d'imposte di Castelpusterlengo » leggasi: « Distretto d'imposte di Casalpusterlengo ».

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 4 agosto 1967, « Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Piacenza ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 5 settembre 1967, in luogo di: « Distretto d'imposte dell'Olio », leggasi: « Distretto d'imposte di Ponte dell'Olio ».

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 4 agosto 1967, « Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Savona ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1967, al n. 7 del distretto d'imposte di Cairo Montenotte, in luogo di « Ostiglia » leggasi: « Osiglia ».

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 4 agosto 1967, « Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Potenza ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 7 settembre 1967, al n. 1 del distretto d'imposte di Muro Lucano, in luogo di « Biella », leggasi: « Bella ».

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 settembre 1967, « Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Teramo ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 18 ottobre 1967, al n. 4 del distretto d'imposte di Teramo, in luogo di « Castel Castanga », leggasi: « Castel Castagna ».

(12473)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifica allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 4123 in data 27 ottobre 1967 è stata approvata la modifica apportata all'art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari.

(11922)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto dell'ex alveo del torrente Cantarena, in sponda destra, in comune di Genova-Sestri Ponente.

Con decreto 11 agosto 1967, n. 824 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto dell'ex greto, in sponda destra, del torrente Cantarena segnato nel catasto del comune di Genova-Sestri Ponente - Sez. 3ª al foglio n. 55, mappali 58/b e 489 ½ di complessivi mq. 167,12 ed indicato nella planimetria vistata dall'ispettore generale dirigente l'U.T.E. di Genova e dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Genova, in scala 1:1000 in data 23 novembre 1963; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11909)

Approvazione del progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Napoli

Con decreto ministeriale 17 novembre 1967, n. 1697, respinte le opposizioni presentate, è stato approvato il progetto di variante al piano parziale di ricostruzione di Napoli, relativo alla sistemazione della zona compresa tra piazza Municipio, via Flavio Gioia, vie Depretis e la nuova via Marittima, visto in un elaborato tecnico in scala 1:500, comprendente le norme per l'attuazione delle opere previste nel progetto.

(12136)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bonito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Bonito (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.614.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12329)

Autorizzazione al comune di Serrara Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Serrara Fontana (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.034.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12331)

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Monte di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.946.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12333)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di San Benedetto Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.851.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12334)

Autorizzazione al comune di Candiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Candiana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.083.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12330)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Terzigno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.339.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12332)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1967, il comune di Zumpano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.885.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12308)

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1967, il comune di Scalea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.726.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12309)

Autorizzazione al comune di Castel del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Castel del Piano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.404.229, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12310)

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Poggio a Caiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12311)

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1967, il comune di Mormanno (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.373.911, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12312)

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1967, il comune di Cerisano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.249.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12313)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1967, il comune di Ventotene (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.271.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12314)

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Montecarlo (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.910.012, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12315)

Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Molazzana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.650.538, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12316)

Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.210.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12317)

Autorizzazione al comune di Altopascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Altopascio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.238.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12318)

Autorizzazione al comune di Calice al Cornoviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.893.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12319)

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Riccò del Golfo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.363.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12320)

Autorizzazione al comune di Brugnato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Brugnato (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.711.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12321)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Pontelandolfo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.845.929, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12322)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.027.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12323)

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Piteglio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.374.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12326)

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Bagnacavallo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.808.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12327)

Autorizzazione al comune di Vallada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Vallada (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.250.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12324)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Capraia e Limite (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.275.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12325)

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1967, il comune di Pescorocchiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.628.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12328)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1967, il comune di Casabona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.611.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 6313 della *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 14 novembre 1967.

(12307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 27 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,60	623,80	624,02	624 —	623,70	—	623,70	624 —	622,60	623,60
$ Can.	578,59	578,50	578,50	578,30	578 —	—	578,25	578,30	578,10	578,10
Fr Sv.	144,43	144,50	144,67	144,58	144,50	—	144,56	144,58	144,43	144,45
Kr D.	83,32	83,40	83,73	83,55	82,50	—	83,45	83,55	83,40	83,40
Kr. N.	87,16	87,10	87,35	87,365	87,05	—	87,40	87,365	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,36	120,32	120,70	120,56	120,30	—	120,50	120,56	120,29	120,29
Fol.	173,50	173,25	173,40	173,53	173,50	—	173,45	173,53	173,22	173,22
Fr. B.	12,54	12,545	12,58	12,5745	12,56	—	12,569	12,5745	12,54	12,56
Franco francese	127,13	127,25	127,30	127,325	127,25	—	127,31	127,325	127,09	127,09
Lst.	1508 —	1508,85	1509,50	1509,75	1508,50	—	1509,30	1509,75	1506,90	1508,50
Dm. occ.	156,55	156,65	156,70	156,66	156,65	—	156,40	156,66	156,46	156,49
Scell. Austr.	24,11	24,12	24,14	24,1475	24 —	—	24,15	24,1475	24,12	24,12
Escudo Port.	21,45	21,34	21,59	21,338	21,30	—	21,20	21,338	21,33	21,338
Peseta Sp.	8,96	8,98	8,95	8,9675	8,80	—	8,954	8,9675	8,97	8,96

Media dei titoli del 27 novembre 1967

Rendita 5 % 1935	105,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1967

1 Dollaro USA	623,85
1 Dollaro canadese	578,275
1 Franco svizzero	144,57
1 Corona danese	83,50
1 Corona norvegese	87,382
1 Corona svedese	120,53
1 Fiorino olandese	173,49
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	127,317
1 Lira sterlina	1509,525
1 Marco germanico	156,53
1 Scellino austriaco	24,149
1 Escudo Port	21,314
1 Peseta Sp.	8,961

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 28 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,80	623,95	624 —	624 —	623,95	—	624 —	624 —	624 —	624,10
$ Can.	578,10	578,90	579 —	578,30	578 —	—	578,90	578,30	578,30	578,40
Fr. Sv.	144,49	144,53	144,57	144,525	144,50	—	144,54	144,525	144,58	144,56
Kr. D.	83,41	83,55	83,62	83,59	83,10	—	83,62	83,59	83,55	83,565
Kr. N.	87,27	87,35	87,32	87,35	87,20	—	87,44	87,35	87,36	87,37
Kr. Sv.	120,42	120,56	120,65	120,59	120,45	—	120,59	120,59	120,56	120,55
Fol.	173,36	173,41	173,45	173,44	173,40	—	173,45	173,44	173,53	173,45
Fr. B.	12,56	12,56	12,57	12,5655	12,56	—	12,57	12,5655	12,57	12,57
Franco francese	127,21	127,30	127,34	127,33	127,30	—	127,34	127,33	127,32	127,35
Lst.	1509,75	1509,65	1510,05	1509,95	1509,75	—	1510 —	1509,95	1509,75	1509,75
Dm. occ.	156,60	156,58	156,58	156,57	156,50	—	156,57	156,57	156,66	156,63
Scell. Austr.	24,12	24,15	24,145	24,14375	24 —	—	24,147	24,14375	24,14	24,145
Escudo Port.	21,31	21,34	21,59	21,338	21,30	—	21,335	21,338	21,33	21,338
Peseta Sp.	8,96	8,97	8,95	8,9675	8,80	—	8,954	8,9675	8,96	8,96

Media dei titoli del 28 novembre 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,375

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624 —
1 Dollaro canadese	578,60
1 Franco svizzero	144.532
1 Corona danese	83,605
1 Corona norvegese	87.395
1 Corona svedese	120,59
1 Fiorino olandese	173,445
1 Franco belga	12,568
1 Franco francese	127,335
1 Lira sterlina	1509,975
1 Marco germanico	156,57
1 Scellino austriaco	24,145
1 Escudo Port.	21,336
1 Peseta Sp.	8,961

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 29 *agosto* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1967
registro n. 121 *Esercito, foglio n.* 349.

Decreto presidenziale 10 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1947, registro n. 15, foglio n. 102 (B. U. 1947, dispensa 22, pagina 2220):

Cammarata Carmelo di Michele e di Vullo Rosalia, da Marianopoli (Caltanissetta), sergente reggimento Savoia cavalleria. La data del fatto d'arme è: 24 agosto 1942.

Decreto presidenziale 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1950, registro 41, foglio 86 (B. U. 1950, dispensa 24, pagina 3601):

Cesarco Battista di Giovanni e di Uriani Adele, da S. Stefano (Varese), cl. 1911, sergente maggiore 37° Reggimento fanteria. Deve intendersi: Cesario Battista Faustino di Giovanni e di Curioni Adele.

Regio decreto 26 ottobre 1919, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1919, registro 151, foglio 241 (B. U. 1919, dispensa 104, pagina 6272):

Insalaco Bernardo, da Castrofilippo, sergente maggiore 8° Reggimento artiglieria, matricola 30536. Il cognome è: Inzalaco.

Regio decreto 27 maggio 1920, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1920, registro 175, foglio 104 (B. U. 1920, dispensa 50, pagina 2691):

Miazzo Giovanni Battista, da Este (Padova), sergente 2° Reggimento granatieri, matricola 32110. Il cognome e nome sono: Minazzo Battista.

Decreto presidenziale 10 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1950, registro n. 12, foglio n. 63 (B. U. 1950, dispensa 11, pagina 1310):

Gasparini Attilio, di Ermenegildo e di Pelice Rosa, cl. 1915, da S. Tommaso (Udine), sergente 1° Gruppo alpini «Valle». Deve leggersi: Gosparini Attilio-Ermenegildo. Inoltre, il luogo di nascita è: Majano (Udine).

Decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1919, registro n. 139, foglio n. 3 (B. U. 1919, dispensa 41, pagina 2863):

Scuccimarra Michele, da Foggia, sergente 157° Reggimento fanteria, matricola 2096. Il luogo di nascita è: Orta Nova (Foggia); la matricola: 2296.

Regio decreto 14 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1919, registro n. 148, foglio n. 25 (B. U. 1919, dispensa 85, pagina 5388), rettificato nel cognome con B. U. 1923, dispensa 11, pagina 499):

Scuccimarra Achille, da Orta Nova (Foggia) sergente 157° Reggimento fanteria, matricola 2296. Il nome è: Michele.

(12113)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1967

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.498.369 603 111 —
Cassa	»	44.549.152.255 —
Portafoglio su piazze italiane	»	818.622.677.999 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	205.989 969 —
Anticipazioni	»	741.709.545.388 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	2.532.249.869.586 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	593.556.763.058 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	271.293.875.677 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	68.456.653.352 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	38.992.952.104 —
Spese	»	90.353.647.038 —
	L.	7.037.360.729.538 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	6.453.242.918.627 —
	L.	13.490.603.648.165 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE	L.	13.493.196.438.303 —

PASSIVO

Circolazione	L.		4.280.833.086.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		27.968.486.914 —
Depositi in conto corrente liberi	»		76.091.855.026 —
Conti correnti vincolati	»		2.157.123.410.058 —
Creditori diversi	»		389.942.275.394 —
Rendite del corrente esercizio	»		91.098.462.464 —
	L		7.023.057.575.856 —
Capitale sociale	L.	300 000 000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	8 455 657 367 —	
Fondo di riserva straordinario	»	5 547 496 315 —	14.303.153.682 —
	L		7.037.360.729.538 —
Depositanti	»		6.453.242.918.627 —
	L		13.490.603.648.165 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE	L.		13.493.196.438.303 —

(12437)

Il Governatore G CARLI

Il Ragioniere generale F MASERA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Ponzano Veneto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ponzano Veneto (Treviso) da parte della Banca popolare di Asolo e Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montebelluna (Treviso), ed alla sostituzione di questa ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Ponzano Veneto.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate rispettivamente in data 30 aprile 1967 e 7 maggio 1967 dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Ponzano Veneto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede legale in Ponzano Veneto (Treviso) e della Banca popolare di Asolo e Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Montebelluna (Treviso);

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'incorporazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Ponzano Veneto, da parte della citata Banca popolare di Asolo e Montebelluna;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Ponzano Veneto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede legale in Ponzano Veneto (Treviso), da parte della Banca popolare di Asolo e Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Montebelluna (Treviso).

(2) La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della incorporanda in Ponzano Veneto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1967

(12412) *Il Governatore*: CARLI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio e a borse di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche

Si informa che nel Bollettino ufficiale del C.N.R., anno II, parte III, n. 25 del 20 novembre 1967, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a otto borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle dicipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a tre borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per tecnici, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando di concorso a tredici borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando di concorso a settanta borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando di concorso a centodue borse di studio per laureati, nell'ambito dei raggruppamenti di ricerca del comitato nazionale per le scienze matematiche.

(12281)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a ventidue posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1967, registro n. 15 Interno, foglio n. 74, con il quale venne indetto il concorso per esami a ventidue posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a ventidue posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto ministeriale 11 maggio 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Prosperi Valenti dott. Simone, consigliere di Stato.

Componenti:

Russo dott. Giulio, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli archivi di Stato;

Sandri prof. dott. Leopoldo, sovrintendente all'archivio centrale dello Stato;

Moscati prof. Ruggero, professore ordinario di storia;

Ghisalberti prof. Carlo, professore straordinario di storia del diritto italiano;

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal consigliere di 1ª classe Biancorosso dott. Annibale.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul capitolo 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1967

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1967
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 364

(11816)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove di esame del concorso a diciassette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici.

Le prove di esame del concorso a diciassette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici, bandito con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 116 del 10 maggio 1967, avranno luogo in Roma, nelle seguenti sedi:

Prove scritte (per tutti i ruoli): circolo sottufficiali della 2ª regione aerea, via Pietro Gobetti, 6 *A*;

Prova pratica (per il ruolo chimici): facoltà di economia e commercio - Istituto di merceologia, piazza Borghese, 9;

secondo il seguente diario:

18 dicembre 1967, ore 8:
Meccanica razionale (prova scritta per il ruolo ingegneri);
Chimica-fisica (prova scritta per il ruolo chimici);
Matematica (prova scritta per il ruolo fisici).

19 dicembre 1967, ore 8:

Elettronica (prova scritta per il ruolo ingegneri);
Chimica analitica (prova scritta per il ruolo chimici);
Fisica (prova scritta per il ruolo fisici).

20 dicembre 1967, ore 8:

Impianti e macchine elettriche (prova scritta per il ruolo ingegneri);
Meccanica (prova scritta per il ruolo fisici).

21 dicembre 1967, ore 8:

Lingue estere (prova scritta facoltativa per il ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici).

22 dicembre 1967, ore 8:

Analisi qualitativa (prova pratica e relazione scritta per il ruolo chimici).

(12375)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prova d'arte del concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti.

La prova d'arte del concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » con la qualifica di muratore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1966, avrà luogo in Roma presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, viale Boston E.U.R., nel giorno 21 dicembre 1967, alle ore 8.

(12376)

Esperimento pratico del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti.

L'esperimento pratico del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » con la qualifica di muratore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 25 marzo 1966, avrà luogo in Roma presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, viale Boston E.U.R., nel giorno 22 dicembre 1967, alle ore 8.

(12377)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6405 del 21 agosto 1967 relativo alla assegnazione delle condotte ostetriche alle candidate dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacante al 30 novembre 1965;

Considerato che l'ostetrica Iovine Concetta vincitrice della condotta ostetrica di Pallagorio ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 5108 del 22 luglio 1967;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Iovine Concetta, regolarmente interpellate hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Aloisio Filomena che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Pallagorio indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958. n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6405 del 21 agosto 1967, l'ostetrica Aloisio Filomena è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pallagorio in sostituzione dell'ostetrica Iovine Concetta rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Pallagorio.

Catanzaro, addì 8 novembre 1967

Il medico provinciale: GIUTTARI

(11873)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5125 del 13 ottobre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1960;

Vista la comunicazione del 30 ottobre 1967, con la quale il componente prof. Elio Barboni, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università degli studi di Perugia, ha rappresentato l'impossibilità di accettare la nomina conferitagli;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del predetto prof. Barboni in seno alla commissione citata;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'art. 1 del decreto indicato nella premessa è in conseguenza modificato nel senso che, in sostituzione del prof. Elio Barboni, componente della commissione in parola è nominato il prof. Arnaldo Marcato, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia de L'Aquila, nel bollettino amministrativo della prefettura de L'Aquila ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi dello ufficio veterinario provinciale de L'Aquila, della prefettura de L'Aquila e dei comuni interessati.

L'Aquila, addì 10 novembre 1967

Il veterinario provinciale: STEFONI

(11944)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.